

Illegittimo annullamento di un'aggiudicazione provvisoria (e quindi della relativa escussione della cauzione provvisoria)_ la verifica delle regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti_viceversa, il provvedimento di 'esclusio

Autore: Lazzini Sonia

In: Coperture assicurative

La regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara, per cui l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze.) secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3, comma 8 lett. b-bis) del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. _c) in base alla nuova normativa introdotta dal Codice dei contratti (articolo 38 lettera i del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163) sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono conseguentemente conseguire l'aggiudicazione, quei soggetti "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi presidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti";_ la formulazione della disposizione testé citata esclude dunque che possano trovare applicazione i principi consolidatisi in materia sotto la vigente disciplina (articolo 75 del d.p.r. 554 del 1999) e impone che il provvedimento che dispone l'esclusione sia congruamente motivato e giustificato dall'Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione

merita di essere segnalata la sentenza numero 3470 del 23 luglio 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna

< il Collegio deve rilevare che nella fattispecie, in considerazione dell'importo e delle circostanze in cui è emersa la contestata irregolarità, non si tratta di violazione grave, né di violazione definitivamente accertata.

Risulta infatti dimostrato che l'irregolarità contestata (che sembra originata da una diversa interpretazione delle norme in materia da parte del professionista incaricato) non era conosciuta dal legale rappresentante della carrozzeria ALFA al momento della presentazione della domanda in quanto la notifica della cartella esattoriale è del 21.2.2008, mentre l'offerta della ricorrente è stata presentata il 12.2.2008.

Il B. poi, ha immediatamente provveduto al pagamento della cartella esattoriale e conseguentemente, al momento dell'aggiudicazione la sua posizione risultava regolare.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che l'esclusione dell'offerta della società ricorrente incorre nelle censure dedotte con i motivi all'esame.>

SI LEGGA ANCHE

Quali sono gli ambiti di discrezionalità di una Stazione Appaltante rispetto alle dichiarazioni contenute nel certificato di regolarità contributiva? è corretto affermare che negli appalti di lavori, la certificazione di qualità è già dimostrata attraverso il possesso dell'attestazione SOA?

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato

di regolarità contributiva, dettata dall'art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276,

la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni

Merita di essere segnalata la decisione numero 147 del 23 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato per due importanti insegnamenti in essa contenuti:

< il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.>

Inoltre, in tema di appalti pubblici di lavori, il Supremo Giudice Amministrativo ci insegna che:

< Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell'attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA".

Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l'impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull'effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto 10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell'attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l'amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest'ultima attestazione.>

GIUSTO A TITOLO DI PRECISAZIONE, RIPORTIAMO IL NOSTRO COMMENTO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La regolarità contributiva viene provata dall'Inail senza che l'amministrazione Committente possa disporre di autonomi poteri di accertamento e valutazione

Due sono le osservazioni importanti che possiamo dedurre dalla lettura della sentenza del Tar Puglia, Bari n. 2926 decisa il 19 luglio 2006

1. Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l'Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell'impresa mandante ., a fronte di atti provenienti dall'I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l'insussistenza di profili di irregolarità, **non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all'Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica;**

2. Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l'attestazione SOA presentata dall'impresa mandante ., esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che "l'impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 " e rammentato al riguardo che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, **"Il possesso della certificazione di qualità aziendale** ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, **è attestato dalle SOA"**;

A cura di *****

**REPUBBLICA
ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

**PER
L'EMILIA-ROMAGNA**

BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze: 3470/2008

Registro Generale:
485/2008

nelle persone dei Signori:

***** , relatore

SERGIO FINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex articolo 9 legge 205/2000

nella Camera di Consiglio
del **22 Maggio 2008**

Visto il ricorso 485/2008
proposto da: CARROZZERIA ALFA SNC DI B. MARCO E C.

rappresentata e difesa da: